LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

Sara Silvestro

Scandicci – 23/04/2013

Milano – 13/11/2013

www.scuolamagistratura.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 30/05/2002 N. 115 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia*» - criteri
- D.M. 30/05/2002 «*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*» - misura
- Art. 4 l. 8 luglio 1980 n. 319 (vacazioni)

ART. 49 T.U. 115/2002 (ELENCO DELLE SPETTANZE)

AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO SPETTANO:

- L'ONORARIO
- L'INDENNITÀ DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO (se fuori dalla circoscrizione)
- LE SPESE DI VIAGGIO E IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO (da giustificare)

ONORARI (ART. 49, co 2)

- FISSI (importo predeterminato)
- VARIABILI (tra minimo e massimo es. art 12 tabelle o a percentuale es. art. 11 tabelle)
- A TEMPO (a vacazione)

ART 50 T.U. 115/2002 MISURA DEGLI ONORARI

- **TABELLE** STABILITE CON D.M.
- REDATTE CON RIFERIMENTO ALLE TARIFFE PROFESSIONALI ESISTENTI, <u>CONTEMPERATE CON LA NATURA PUBBLICISTICA DELL'INCARICO</u>
- IN NESSUN CASO SI PUO' FAR RIFERIMENTO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE (Cass. Sez. I n. 7937 del 1994)

ART. 51 T.U. 115/2002 DETERMINAZIONE ONORARI VARIABILI - CRITERI

NEL DETEMINARE ONORARI VARIABILI I GIUDICE TIENE CONTO DI:

- DIFFICOLTA' DELLA PRESTAZIONE
- COMPLETEZZA DELLA PRESTAZIONE
- PREGIO DELLA PRESTAZIONE

ART. 51 T.U. 115/2002 – co. 2 AUMENTO ONORARI FISSI E VARIABILI

- AUMENTO FINO AL 20% SE IL MAGISTRATO DICHIARA L'URGENZA DELL'ADEMPIMENTO CON DECRETO MOTIVATO

ART. 52 T.U. 115/2002 AUMENTO DEGLI ONORARI

PER PRESTAZIONI DI PARTICOLARE:

- IMPORTANZA
- COMPLESSITA’
- DIFFICOLTA’

AUMENTO FINO AL DOPPIO

Cass., Sez. II 18 Settembre 2009, n. 20235

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce oggetto di un **potere discrezionale attribuito al giudice**, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità.

Cass. Sez. II, 19 Marzo 2007, n. 6414

Nell'eventualità del suo omesso esercizio (e, perciò, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere, esclude la necessità di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell'opportunità di avvalersene, con competente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità.

ART. 52 T.U. 115/2002 RIDUZIONE DEGLI ONORARI

SE L'ELABORATO NON VIENE DEPOSITATO NEL TERMINE STABILITO (salvo che sia stata accolta istanza di PROROGA)

- PER ONORARI FISSI E VARIABILI: RIDUZIONE
- PER ONORARI A TEMPO : NON VENGONO RICONOSCIUTE VACAZIONI SUCCESSIVE ALLA SCADENZA

ART. 53 T.U. 115/2002 – INCARICHI COLLEGIALI

IL COMPENSO GLOBALE E' DETERMINATO SULLA BASE DI QUELLO SPETTANTE AL SINGOLO, AUMENTATO DEL 40% PER CIASCUNO DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL COLLEGIO, A MENO CHE IL MAGISTRATO DISPONGA CHE CIASCUNO SVOLGA PERSONALMENTE E PER INTERO L'INCARICO

ART. 56 T.U. 115/2002 SPESE

GLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO DEVONO PRESENTARE UNA NOTA SPECIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO E ALLEGARE LA CORRISPONDENTE DOCUMENTAZIONE.

IL MAGISTRATO ACCERTA LE SPESE SOSTENUTE ED ESCLUDE DAL RIMBORSO QUELLE NON NECESSARIE.

Cass. Sez. II, 5 Agosto 1992, n. 9293

Le spese sostenute dal C.T.U. nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice sono rimborsabili a prescindere da una specifica preventiva autorizzazione, quando secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito siano ritenute necessarie ai fini delle indagini e dell'adempimento dell'incarico

ART. 56 T.U. 115/2002 SPESE PER AUSILIARI

SE GLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO SONO STATI AUTORIZZATI AD AVVALERSI DI ALTRI PRESTATORI D'OPERA PER ATTIVITÀ STRUMENTALE RISPETTO AI QUESITI POSTI CON L'INCARICO, LA RELATIVA SPESA È DETERMINATA SULLA BASE DELLE TABELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 50

CASS. SEZ. II, 18 NOVEMBRE 1991, N. 12343

In tema di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, nel caso in cui il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, **la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente** tecnico potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste.

Cass., Sez. I, 15 Settembre 1995, n°9767

Il consulente tecnico d'ufficio non ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato senza autorizzazione del giudice

MISURA DEGLI ONORARI: ONORARI A TEMPO (VACAZIONI)

ART. 4 LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319 COME MODIFICATO DA ART. 1 D.M. 30 MAGGIO 2002

PER PRESTAZIONI NON PREVISTE NELLE TABELLE, GLI ONORARI SONO COMMISURATI AL TEMPO E VENGONO DETEMINATI IN BASE ALLE VACAZIONI.

LE VACAZIONI (SEGUE)

LA VACAZIONE E’ DI DUE ORE

NON POSSONO ESSERE LIQUIDATE PIU’ DI QUATTRO VACAZIONI AL GIORNO (OTTO ORE LAVORATIVE)

L’ONORARIO E’:

- EURO 14,68 PER LA PRIMA VACAZIONE
- EURO 8,15 PER CIASCUNA DELLE VACAZIONI SUCCESSIVE

VALORE AL QUALE APPLICARE ONORARI A PERCENTUALE

ART. 1 TABELLE ALLEGATE AL D.M. 30 MAGGIO 2002

PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI A PERCENTUALE SI HA RIGUARDO AL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Cass. Sez. II , 19 Marzo 2007, n. 6414

Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al **momento di proposizione della domanda**, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica.

Cass. civ. Sez. II, 4 Novembre 2009, n. 23342

Ai fine della liquidazione dell'onorario spettante a un dottore commercialista per l'attività svolta quale consulente di parte, la disposizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, che ancora il

valore della pratica a quello della domanda o delle domande oggetto della controversia nell'ambito della quale sia stata svolta la predetta attività, va intesa con riferimento alle **sole domande rispetto alle quali sia stata necessaria la consulenza**, e non anche a tutte le altre, pur se connesse, formulate nel corso del medesimo giudizio.

Cass. Sez. II, 4 marzo 2002, n. 3061

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza,

secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, **in relazione agli importi oggetto di contestazione** e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica

Cass. Sez. III, 11 Febbraio 1987 n. 1500

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico di ufficio, qualora non sia possibile attenersi al valore della controversia stante il carattere indeterminabile di quest’ ultimo, si deve procedere mediante il sistema delle vacazioni

Cass. Sez. II, 19 luglio 1999, n. 7687

Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata

Cass. Sez. II, 10 aprile 1999, n. 3509

Il compenso al C.T.U. incaricato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo può essere calcolato a percentuale, e quindi non necessariamente a tempo o con onorario da un minimo ad un massimo, pur in mancanza di domanda su cui individuare il valore della controversia, perché **il giudice può ritenere congruo quello indicato dal C.T.U.** nella sua richiesta di liquidazione (nella specie la Cassazione ha ritenuto legittima la determinazione dell'onorario ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 anziché art. 1, seconda parte, ovvero art. 12 stesso d.P.R., ad un ingegnere, nominato in un procedimento di istruzione preventiva per accertare vizi e difetti di costruzione di un edificio e l'adeguatezza degli impianti si di esso alle relative norme per il funzionamento, malgrado l'assenza di domanda di accertamento dei costi per eliminarli ovvero di incidenza di essi sul valore dell'immobile)

TETTO MASSIMO DELLE TABELLE

QUANDO C'E' IMPORTO MASSIMO DI SCAGLIONE A CUI APPLICARE LE PERCENTUALI, CHE SUCCEDE SE SI SUPERA L'IMPORTO?

(ES. ART. 13 TABELLE)

Art. 13. Art. 13. D.M. 30 MAGGIO 2002

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

- fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
- da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
- da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
- da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
- da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
- da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
- da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

TETTO MASSIMO DELLE TABELLE - segue

SI RIMANE NELL'AMBITO DEGLI IMPORTI FISSATI, SENZA CONSIDERARE L'ECCEDENZA, SALVA LA POSSIBILITA' DI APPLICARE L'AUMENTO DI CUI ALL'ART. 52 RICORRENDONE I PRESUPPOSTI

Cass. 30 ottobre 1998, n. 10849

Nel disporre in ordine alla liquidazione dei relativi compensi il legislatore ha, pertanto, fatto applicazione non dei principi e dei criteri propri dell'attività privata dei liberi professionisti, ma di quelli che presiedono alla disciplina delle prestazioni rese in favore della collettività, onde tutta la disciplina dei compensi ai consulenti tecnici è stata improntata al principio della determinazione dei compensi minimi e massimi, **al di sotto ed al di sopra dei quali non si è ritenuto che il compenso possa scendere o salire**, **indipendentemente dal valore dell'oggetto della consulenza**, fermo restando il correttivo dell'art. 5 della legge 319/80

Cass. Sez.II, 31 Marzo 2006, n. 7632

In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico di ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al d.P.R. n. 352/1988 che fa riferimento all'«importo stimato», diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Peraltro, nel caso di **immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe**, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'«importo stimato» è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una **pluralità di immobili diversi tra loro**, l'«importo stimato» è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto ogni «importo stimato» deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire, salvo che, per i valori ad esso superiori, ove sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980.

CUMULABILITA' DEGLI ONORARI E UNICITA' DELL'INCARICO

IN LINEA GENERALE VALE PRINCIPIO DELL'UNICITA' DELL'INCARICO E DELLA OMNICOMPRENSIVITA' DEGLI ONORARI

Art. 29. – D.M. TABELLE

TUTTI GLI ONORARI, OVE NON DIVERSAMENTE STABILITO NELLE PRESENTI TABELLE, SONO COMPRENSIVI DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI DELL'INCARICO ESPLETATO, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE E DI OGNI ALTRA ATTIVITÀ CONCERNENTE I QUESITI

CUMULABILITA' DEGLI ONORARI E UNICITA' DELL'INCARICO - SEGUE

TUTTAVIA SE GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DALLE FINALITA' DEL QUESITO IMPLICANO ATTIVITA' DIVERSE TRA LORO E QUINDI DOTATE DI PROPRIA AUTONOMIA E' POSSIBILE CONTEGGIO SEPARATO E CUMULO DEI COMPENSI

Cass. Sez. II, 23 marzo 2007, n. 7186

AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO, DEVE AVERSI RIGUARDO ALL'ACCERTAMENTO RICHIESTO DALNGIUDICE E, OVE SI TRATTI DI **ACCERTAMENTO PLURIMO**, ANCORCHÉ IN BASE AD INCARICO UNITARIO, È LEGITTIMA LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SOMMANDO QUELLI RELATIVI A CIASCUNO DEI DISTINTI ACCERTAMENTI RICHIESTI. (NELLA FATTISPECIE, RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SUBITO DA UNA SOCIETÀ PER LA CATTIVA GESTIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE E DEI SINDACI, LA S. C., ESSENDO NECESSARIE SPECIFICHE INDAGINI IN TEMA SIA DI BILANCI CHE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE, HA RITENUTO GIUSTIFICATA L'APPLICAZIONE DI CRITERI DISTINTI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO A SECONDA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, ANCORCHÉ

CONSIDERATA UNITARIAMENTE IN RELAZIONE ALL'UNICO FINALE ACCERTAMENTO DEMANDATO DAL GIUDICE)

ESEMPI DI CUMULABILITA’

- art. 2 e art. 5
- art. 2 e art. 16
- art. 12 e art. 16
- art. 13 e art. 16

TABELLE D.M. 2002

Art. 11 e 12 TABELLE

- se le attività del consulente o perito riguardino la sola indagine sull'accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi o l'aggiornamento e la revisione dei prezzi, la tariffa da applicarsi è quella prevista nell'art. 12.
- se l'opera del consulente non si sia limitata a questo, ma abbia riguardato anche la quantificazione dei lavori eseguiti in base ad un contratto di appalto e l'incidenza su di essi della clausola contrattuale di revisione dei prezzi, nonché la determinazione dei costi per l'eliminazione dei difetti registrati si debbono applicare le previsioni tariffarie dell'art. 11.

Cass. Sez. II, 16 agosto 1993, n. 8726

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio per operazioni relative a costruzioni edilizie, la disposizione dell'**art**. **12** del d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 **ha carattere speciale** rispetto a quella dell'articolo precedente, che prevede l'onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l'opera prestata rientri nelle specifiche attività previste dall'art. 12 (accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo, mentre in caso diverso trova applicazione la **norma general**e dell'**art. 11**. Ne discende che la liquidazione del compenso deve avvenire in base a quest'ultima norma, qualora l'incarico commesso al consulente abbia avuto ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, la quantificazione dei lavori eseguiti in base ad un contratto di appalto e l'incidenza su di essi della clausola contrattuale di revisione dei prezzi, nonché la determinazione dei costi per l'eliminazione dei difetti riscontrati in un accertamento tecnico preventivo e del conseguente degrado dall'immobile

ATTIVITA’ DI CHIARIMENTI

VA VERIFICATO SE CHIARIMENTI SIANO DOVUTI O MENO A CARENZE DELL’ELABORATO PERITALE.

SE I CHIARIMENTI SONO DOVUTI A CARENZE, NON SPETTANO COMPENSI AGGIUNTIVI.

Cass., Sez. I, 8 Ottobre 1997, n. 9761

Non spetta al C.T.U. alcun compenso aggiuntivo per aver effettuato, dopo il deposito della relazione, un supplemento di indagini se tale supplemento è stato reso necessario dalle carenze della prima relazione

Art. 71 –T.U. 115/2002

LE SPETTANZE AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO, SONO CORRISPOSTE A DOMANDA DEGLI

INTERESSATI, DA PRESENTARSI A PENA DI DECADENZA

- ENTRO 100 GIORNI DAL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI PER GLI ONORARI E LE SPESE TRASCORSI DUECENTO GIORNI DALLA
- ENTRO 200 GIORNI DALLA TRASFERTA, PER LE SPESE E INDENNITÀ DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO

Art. 168 –T.U. 115/2002

LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO E DELL'INDENNITÀ DI CUSTODIA È EFFETTUATA CON DECRETO DI PAGAMENTO, MOTIVATO, DEL MAGISTRATO CHE PROCEDE.

IL DECRETO È TITOLO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO.

Art. 130. T.U. 115/2002 – GRATUITO PATROCINIO

Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.